

N. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Battista Valeria,

letti gli scritti difensivi depositati dalle parti ed analizzata la documentazione prodotta;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/04/2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che non risultano prodotti i documenti indicati dall'opponente ad eccezione del documento n. 1) (atto di precetto) e del documento n. 2) (contratto di mutuo);

ritenuto, preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dalla FEDAIA SPV SRL, che se è vero che essa, in quanto cessionaria del credito, non può essere oggetto di eventuali statuizioni di condanna avendo acquisito la titolarità del rapporto soltanto dal lato attivo e non anche dal lato passivo, non vi è dubbio che la stessa possa ritenersi legittimamente citata in un giudizio di opposizione all'esecuzione da essa iniziato al fine di verificare se l'esecuzione sia legittimamente iniziata e se, dunque, possa essere proseguita potendo, nel caso di fondatezza dell'opposizione, essergli inibito il recupero del credito dal lato attivo;

considerato che parte opponente lamenta la inidoneità del contratto di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo in particolare non avendo la parte mutuataria conseguito all'atto della stipula la effettiva disponibilità della somma mutuata essendo il contratto sospensivamente condizionato;

analizzato il contratto di mutuo per atto Notaio [REDACTED] del 21/06/2006 (rep. [REDACTED] racc. [REDACTED] a l'allora Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. e [REDACTED] in virtù del quale la prima concedeva alla seconda un mutuo di € 150.000 disciplinato dalle norme di cui all'art. 38 e ss. Dlgs. N. 385/1993;

preso atto che detto contratto prevedeva l'erogazione della somma alla parte mutuataria soltanto all'esito dell'ottemperanza da parte della stessa ad una serie

di adempimenti meglio specificati nello stesso regolamento pattizio tanto che, come si evince dalla relativa produzione documentale effettuata dall'opposta, soltanto in data 14/07/2006 avveniva l'erogazione della somma di € 148.548,67 a titolo di finanziamento ovvero di mutuo n. [REDACTED]

lette, altresì, le "Condizioni generali per l'erogazione del mutuo" allegate allo stesso contratto laddove viene espressamente precisato che "prima che possa avere luogo qualsiasi erogazione del mutuo, la parte mutuataria dovrà..."indicando poi una serie di oneri a carico della stessa mutuataria e precisandosi, poi, che "Dette condizioni dovranno essere adempiute entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del contratto di mutuo. Decorso tale termine senza che, per qualsiasi causa, esse siano state adempiute, la Cassa potrà ritenersi sciolta da ogni impegno e considerare risolto il contratto stesso, salvo che ritenga di consentire un nuovo termine";

ritenuto, sulla base delle clausole appena riportate, che il contratto di mutuo de quo debba pacificamente considerarsi sospensivamente - e non risolutivamente - condizionato essendo la effettiva erogazione della somma finanziata subordinata all'adempimento di una serie di obblighi a cura della mutuataria, circostanza questa che impedisce di poter riconoscere efficacia immediata nonché carattere vincolante alla pattuizione;

considerato, inoltre, che l'atto di erogazione e quietanza dell'importo non presenta gli stessi requisiti di sostanza e di forma del contratto non risultando esso da atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio bensì da una mera distinta di versamento della stessa sul conto corrente;

che, pertanto, il mutuo in oggetto non può costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. difettando la realtà propria di tale tipologia contrattuale in quanto all'atto della sua stipula la mutuataria non ha conseguito non soltanto la disponibilità materiale bensì neppure la disponibilità giuridica della somma non avendo potuto in alcun modo fruire della stessa o compiere atti dispositivi;

richiamata quella oramai costante giurisprudenza di merito secondo la quale "Il contratto di mutuo può costituire titolo esecutivo esclusivamente se vi è traditio delle somme mutate, sia essa attuata tramite materiale trasferimento delle somme o soltanto tramite loro fuoriuscita dalla disponibilità del mutuante per entrare nella disponibilità del mutuatario. In ipotesi in cui invece la traditio manca o è dubbia essendo prevista un'erogazione futura e condizionata il contratto non può elevarsi al rango di titolo esecutivo risultando irrilevante l'eventuale quietanza rilasciata nell'atto stesso dai mutuatari ove contraddetta dal diverso contenuto del negozio e quindi dalla chiara volontà manifestata dalle parti di condizionare la consegna ad una serie di adempimenti ulteriori" (Trib.



Avezzano n. 410/2019; Trib. Fermo n. 602/2019; Trib. Tivoli 5/04/2019; Trib. Potenza 17/07/2018);

preso atto, quindi, che il credito fatto valere non presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito non derivando essi dal mero accreditamento della somma e non potendosi, per quanto sin qui detto, attribuire al mutuo valore di titolo esecutivo;

che le considerazioni che precedono sono di per sé sole idonee a ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, salvo ulteriori approfondimenti nel prosieguo del giudizio;

preso atto che le parti hanno richiesto concedersi i termini di cui al comma VI dell'art. 183 c.p.c.;

P.Q.M.

sospende l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto;

concede alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e fissa per il prosieguo l'udienza del 22/09/2021 ore 10.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Pescara, 14/04/2021

Il Giudice
Dott.ssa Valeria Battista

